



REGOLAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/2009 del 28/01/2009

Entrato in vigore il 28 gennaio 2009



COMUNE DI ROVIGO

Settore Commercio, Turismo ed Immagine, Istruzione
Sezione Istruzione

REGOLAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

ART. 1 Finalità e Soggetti fruitori

Il Servizio di Trasporto scolastico è finalizzato a favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico e facilitare l'accesso e la frequenza dei cittadini al sistema scolastico e formativo, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, familiari, sociali, psicofisiche e convinzioni religiose.

Il Trasporto scolastico è un servizio a domanda individuale finalizzato all'accompagnamento nel tragitto casa-scuola-casa i cui fruitori sono:

- i bambini residenti nel Comune di Rovigo, frequentanti i Servizi socio-educativi per la prima infanzia del Comune di Rovigo, aventi età non inferiore a un anno;
- gli alunni frequentanti gli Istituti Scolastici presenti sul territorio comunale:
 - Scuole dell'Infanzia Statali e Paritarie;
 - Scuole Primarie Statali e Paritarie frequentanti il tempo pieno, i moduli e le attività integrative con orario corrispondente alle attività di rientro pomeridiano;
 - Scuole Secondarie di primo grado Statali che, sulla base delle attribuzioni comunali in tema di riorganizzazione della rete scolastica, siano ritenute destinatarie di servizi di supporto per la regolamentazione dei flussi scolastici.

Gli alunni residenti fuori del territorio comunale saranno ammessi a fruire del servizio con le modalità e le limitazioni di cui al successivo art.11.

Forma Servizio Integrativo al Trasporto Scolastico l'accompagnamento dei bambini frequentanti i Servizi socio-educativi per la prima infanzia e gli alunni frequentanti le Scuole Statali dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo grado nelle uscite a fini didattici e sportivi con le modalità e la frequenza dettagliate nel successivo art. 9.

Art. 2 Organizzazione e Destinatari

L'organizzazione e la gestione del Servizio di Trasporto Scolastico è curata dal Settore Commercio, Turismo ed Immagine, Istruzione d'intesa con i Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi del territorio comunale. Il Settore Mobilità, Trasporti, Ambiente e Sviluppo Sostenibile provvede al coordinamento con il servizio di trasporto pubblico locale e all'eventuale rilascio dell'autorizzazione di noleggio autobus/auto con conducente in deroga al contingentamento regionale e al rilascio dell'autorizzazione al Servizio atipico di trasporto scolastico all'interno del Comune di Rovigo. Al Comando di Polizia Locale compete la definizione dei punti di raccolta e relativa segnaletica verticale e orizzontale.

ART. 3 Accesso al Servizio ed Iscrizione

Hanno diritto d'accesso al servizio tutti i bambini iscritti negli Istituti ed ai Servizi di cui all'art.1, le cui famiglie abbiano presentato l'apposito modulo d'iscrizione, regolarmente sottoscritto e compilato, entro

la data fissata annualmente per l'organizzazione del servizio e indicata nell'avviso apertura delle iscrizioni, di norma individuato il 30 giugno di ogni anno.

L'accettazione delle domande è subordinata alla compatibilità del richiesto tragitto scuola-casa-scuola con le limitazioni parametrare al successivo art. 7 terzo capoverso. In alternativa, possono essere proposti punti di raccolta all'interno dei tragitti predisposti.

Fermo restando che la domanda tardiva potrebbe non trovare accoglimento per quanto specificato al precedente capoverso, la presentazione della domanda di iscrizione oltre il termine potrebbe comportare la mancata applicazione delle agevolazioni tariffarie, secondo gli indirizzi annualmente stabiliti dal Consiglio Comunale.

L'accettazione delle domande è sempre subordinata alla disponibilità di posti e/o alla compatibilità con i tragitti già attivati e/o con eventuali punti di raccolta già resi operanti

Il servizio di trasporto scolastico può essere usufruito solo dagli utenti per i quali è stata accolta la relativa domanda.

Non avranno diritto ad usufruire del servizio gli utenti che non siano in regola con il pagamento delle quote relative agli anni scolastici precedenti.

ART. 4 Rinuncia o Variazione

Il Servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo presentazione di rinuncia e/o relative variazioni, che devono essere tempestivamente comunicati per iscritto alla Sezione Istruzione e sono ritenute valide per la rimanente durata dell'anno scolastico in corso.

Rinunce o variazioni del servizio sono accolte solo nei seguenti casi:

- per motivi di salute da comprovare tramite presentazione di certificato medico;
- per cambi di residenza avvenuti successivamente alla scadenza stabilita e che comunque non comportino modifiche dei percorsi stabiliti (se per richieste di variazione); se la variazione dovesse comportare modifiche ai tragitti esistenti, la stessa non può essere accolta ed opererà la rinuncia d'ufficio.

Una volta presentata la rinuncia, un'eventuale successiva nuova iscrizione può essere accettata con le modalità indicate al precedente art.3, secondo capoverso.

L'Amministrazione Comunale si riserva la valutazione di casi particolari e gravi che abbiano comportato la rinuncia al servizio o variazioni, dietro presentazione di richiesta scritta e documentata, per concedere eventuali autorizzazioni in deroga a quanto stabilito.

ART. 5 Modalità di contribuzione, riduzione ed esonero

A tutti gli utilizzatori è richiesta la corresponsione della tariffa determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale e sulla quale si applicano le eventuali riduzioni ed agevolazioni, stabilite con le medesime modalità.

Per ogni anno scolastico, le richieste di esonero dal pagamento del Servizio di trasporto scolastico devono essere presentate entro il mese di agosto ai Servizi Sociali; l'eventuale esonero è stabilito dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona/Statistica, previa acquisizione del parere della Commissione Servizi Sociali di Base.

ART. 6 Tipo di gestione

Il Servizio di Trasporto Scolastico ed il Servizio Integrativo possono essere erogati:

- direttamente dall'Amministrazione Comunale con proprio personale;
- da soggetti esterni all'Amministrazione Comunale, attraverso affidamento a soggetti terzi sia pubblici che privati.

ART. 7 Modalità del Servizio di Trasporto Scolastico

Il Servizio di trasporto è espletato con utilizzo di scuolabus ovvero con accompagnamento pedonale (attivabile per gli alunni della scuola primaria residenti entro 1 km dalla sede scolastica):

- con raccolta utente per utente, presso le singole residenze o presso il domicilio indicato dai genitori;
- per punti di raccolta situati all'interno del territorio comunale, per quanto attiene:
 - gli alunni frequentanti le Scuole Secondarie di primo grado Statali di cui all'art.1;
 - gli alunni aventi residenze o domicili in strade private ovvero con difficoltà di accesso da parte dello scuolabus;
 - gli alunni residenti fuori del territorio comunale, i quali saranno ammessi a fruire del servizio solo se con residenza a ridosso del territorio stesso, per i quali la collocazione dei punti di raccolta entro i confini comunali può essere derogata solo per le residenze poste in Comuni limitrofi e situate entro un raggio kilometrico limitato, variabile dai confini stessi.

Il servizio consiste, in via principale, nel trasporto dell'alunno dal posto di raccolta, come sopra individuato, alla scuola o all'asilo nido frequentato e viceversa, secondo tipologie e frequenze di servizio individuate con determinazione dirigenziale.

Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentino in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano presenti alle fermate all'orario previsto.

I percorsi, le fermate e gli orari sono stabiliti per tutta la durata dell'anno scolastico, fatte salve variazioni in relazione a nuove esigenze dell'Amministrazione Comunale, e sono predisposti tenendo presente i seguenti limiti:

- i bambini dovranno giungere a destinazione non prima di 15 minuti e non oltre 5 minuti rispetto all'orario di inizio delle lezioni;
- il tempo d'attesa successivo al termine delle lezioni non potrà superare i 10 minuti;
- i tempi di percorrenza non devono superare i 40 minuti, salvo casi eccezionali da concordarsi con l'Amministrazione Comunale.

Il trasporto scolastico per le Scuole Secondarie di primo grado interessate non viene effettuato in tutte le zone in cui è presente il servizio di trasporto pubblico locale, qualora quest'ultimo risultasse adeguato in relazione ad orari e fermate.

Il Servizio di trasporto ha inizio in coincidenza con l'avvio dell'orario scolastico definitivo e termina con l'ultimo giorno di scuola previsto dal calendario scolastico.

ART. 8 Modalità di raccolta e riconsegna

Al momento della raccolta (presso le residenze o nelle vicinanze o presso il numero civico ovvero il punto di raccolta indicato) ed al ritorno i genitori devono essere presenti (anche con delega ad una persona adulta) alle operazioni di salita e discesa.

Se la persona che si presenta alla consegna del bambino non è conosciuta dall'accompagnatore, questi chiede la presentazione di un documento valido d'identità e di una delega al ritiro, sottoscritta da un genitore dell'alunno e con allegata fotocopia di un documento di identità del genitore stesso.

Unicamente per gli alunni frequentanti le Scuole Secondarie di I° grado, qualora il genitore ritenga il proprio figlio idoneo ad andare autonomamente dall'abitazione alla fermata, e viceversa, deve sottoscrivere una dichiarazione in tal senso, che liberi l'Amministrazione e il soggetto incaricato del trasporto da ogni responsabilità.

In caso di mancata presenza del genitore o del delegato, l'alunno rimarrà sullo scuolabus e, al termine del percorso, accompagnato presso una struttura ricreativa per minori, individuata dal Dirigente del

Settore interessato all'inizio di ogni anno scolastico, dove i genitori andranno a riprenderlo pagando il corrispettivo orario del servizio di custodia e animazione

Al verificarsi della terza mancata presenza del genitore o del delegato, il servizio è sospeso.

ART. 9 Sospensione del Servizio in caso di non regolare svolgimento delle lezioni

In caso di sciopero del personale scolastico, quando il Dirigente Scolastico non può assicurare il regolare svolgimento delle lezioni ovvero quando esse siano sospese, il Servizio di andata casa-scuola non è effettuato.

Il servizio di ritorno scuola-casa, è, invece, sempre garantito.

In caso di assemblea sindacale sarà effettuato il servizio di andata e ritorno in orario regolare. Le entrate posticipate o le uscite anticipate dalla scuola, non saranno servite dal trasporto scolastico.

Art. 10 Comportamento a bordo degli scuolabus

Gli alunni trasportati devono mantenere un comportamento corretto evitando di dare disturbo al conducente e/o al personale di vigilanza, rimanendo seduti nei periodi di corsa del mezzo, ed evitando atti molesti o che possano comportare pericolo o danno.

In caso di comportamenti scorretti dell'alunno segnalati dal personale di vigilanza o dall'autista, il responsabile del servizio può procedere all'ammonizione scritta, e, nei casi di particolare gravità, con provvedimento notificato alla famiglia, può sospendere temporaneamente o definitivamente l'utente indisciplinato dalla fruizione del servizio. Il pagamento della tariffa annuale è e rimane obbligatorio anche in caso di sospensione per i motivi citati nel presente articolo.

In caso di danni arrecati al mezzo i genitori, o chi ne fa le loro veci, saranno chiamati a risarcire il danno al soggetto proprietario del veicolo.

ART. 11 Modalità del Servizio Integrativo

Il Servizio Integrativo è espletato, esclusivamente con utilizzo di scuolabus:

- relativamente ai Servizi socio-educativi per la prima infanzia:
 - per visite alle scuole dell'infanzia statali e paritarie presso le quali gli utenti hanno presentato domanda di iscrizione;
 - per uscite di supporto alle attività educative degli Asili Nido comunali, sia all'interno del territorio comunale e sia in quello dei Comuni limitrofi;
- relativamente alle Scuole Statali dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo grado:
 - per il collegamento dalle scuole, che ne facciano richiesta, con il luogo indicato della struttura sportiva da raggiungere o della sede dell'evento cui le stesse intendono partecipare.

Il programma annuale di tali uscite è comunicato dai singoli Istituti Comprensivi al Comune di Rovigo entro il mese di novembre di ciascun anno, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data del primo, con l'indicazione del numero previsto dei partecipanti, degli orari e dei luoghi di destinazione.

Le uscite non previste dal programma devono essere comunicate con almeno trenta giorni di anticipo sulle date stabilite.

Ogni Istituto Comprensivo avrà a disposizione gratuitamente, per ogni anno scolastico, un numero massimo di km da utilizzare per le uscite di cui al presente articolo.